



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ex art.22 L. n.240/2010

SOMMARIO

Titolo I - Principi generali

- Art.1 - Finalità e Ambito di applicazione
- Art.2 - Caratteristiche, durata e rinnovo dei contratti di ricerca
- Art.3 - Destinatari
- Art.4 - Modalità di selezione

Titolo II - Procedure di selezione

- Art.5 - Attivazione delle procedure di selezione
- Art.6 - Bando di selezione
- Art.7 - Commissione giudicatrice
- Art.8 - Modalità di svolgimento delle selezioni
- Art.9 - Termine del procedimento
- Art.10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro

- Art.11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
- Art.12 - Proroga dei contratti
- Art.13 - Rinnovo dei contratti
- Art.14 - Cessazione del rapporto di lavoro
- Art.15 - Incompatibilità ed ulteriori incarichi
- Art.15 *bis* - Attività didattica
- Art.16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Titolo IV - Disposizioni finali

- Art.17 - Norme transitorie ed entrata in vigore

TITOLO I

Principi generali

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) L’Università degli Studi di “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara (di seguito Ateneo o Ud’A) può stipulare, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Nel caso di fondi gravanti sul bilancio Ud’A, la spesa annuale complessiva dei contratti di ricerca non potrà superare il limite di spesa previsto dal comma 6 secondo periodo dell’art.22 della L. 240/2010 vigente alla data di adozione del presente regolamento (testualmente *“La spesa complessiva per l’attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati”*).
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti ex art.22 L. n.240/2010.

Art.2 - Caratteristiche, durata e rinnovo dei contratti di ricerca

- 1) I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori

due anni.

2) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno al termine del primo biennio e, sempre in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto, per ulteriori due anni.

3) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni o enti diversi da Ud'A, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art.3 - Destinatari

1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2) Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.

3) Per il titolo conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo ai fini della procedura.

4) Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma4, del D.P.R. n.382/1980;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ex art.24 L. n.240/2010 come modificato dalla L. n.79/2022 di conversione del D.L. n.36/2022;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione di Ud'A.

5) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore notificato all'interessato.

6) All'atto della sottoscrizione del contratto il sottoscrittore deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

Art.4 - Modalità di selezione

1) L'assunzione dei contrattisti di ricerca avviene previo espletamento di procedure di selezione, per titoli e colloquio, relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare (GSD e SSD) volte a valutare sia l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando sia il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità proposte per lo svolgimento della stessa.

2) Le selezioni sono bandite dall'Amministrazione Centrale.

3) Per l'attivazione della selezione il docente proponente sottopone all'approvazione del Consiglio della Struttura la relativa proposta, indicando la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare

per finanziare il contratto. La richiesta deve riportare le seguenti specificazioni:

- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività di ricerca, l'area scientifico-disciplinare interessata;
- l'indicazione del docente responsabile della ricerca, firmatario della domanda e l'elenco dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- una sintesi dell'attività già svolta e l'elenco degli eventuali titoli e pubblicazioni prodotte;
- i requisiti richiesti al candidato e le attività da affidargli nonché gli obiettivi da raggiungere;
- la durata, l'importo del contratto nel rispetto di quanto previsto al successivo art.16 e l'indicazione dei fondi su cui far gravare la spesa e relativi oneri con relativo attestato del responsabile amministrativo;
- l'indicazione delle eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto.

4) Per l'attivazione di un contratto di ricerca è necessario l'avvio del procedimento da parte delle Strutture universitarie diverse dall'Amministrazione centrale (Dipartimenti o Centri ex art.4 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità) con delibera dei relativi organi collegiali e successiva approvazione della proposta di attivazione della selezione da parte del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, previo parere favorevole del Senato Accademico, che, verificatane la rispondenza agli interessi generali dell'Università e la sostenibilità finanziaria, ne autorizza la spesa che graverà sul bilancio unico di Ateneo.

5) Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni di procedure di finanziamento competitivo indette dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato senza necessità di espletamento di procedure selettive interne all'Ateneo. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento interessato.

Titolo II Procedure di selezione

Art.5 - Attivazione delle procedure di selezione

1) Il Consiglio di amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca.

2) L'attivazione dei contratti di ricerca è altresì realizzabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con finanziamenti a carico di progetti di ricerca o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.

3) Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca con il voto espresso ai sensi dell'art.65 dello Statuto di Ateneo. Detta attivazione è deliberata nell'ambito della disponibilità di bilancio e sulla base delle programmazioni dei Dipartimenti, tenuto conto dei vincoli di legge, salvo il caso di finanziamenti esterni.

4) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a)** il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b)** il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
- c)** il gruppo scientifico-disciplinare/SSD;
- d)** la struttura sede di svolgimento delle attività;
- e)** gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto, la convenzione o progetto su cui grava la disponibilità;

- f) il progetto di ricerca e le specifiche funzioni che il titolare del contratto dovrà svolgere;
- g) i criteri previsti all'art.8 che segue del presente Regolamento, con indicazione dei punteggi massimi da attribuire a detti criteri, il cui totale dovrà essere complessivamente di 100 punti, con la seguente specifica: 10 punti sono riservati ai titoli, 60 sono punti riservati alla valutazione degli elementi di cui al comma 3 lett. a), b), c) dell'art. 8, e 30 punti sono riservati al colloquio;
- h) il numero massimo di pubblicazioni, comunque non meno di 2 e non più di 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- i) la conoscenza di una lingua straniera;
- l) le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- m) il nome del Responsabile della ricerca;
- n) tutte le informazioni di cui all'art. 4 comma 3, ivi compresa l'attestazione del Responsabile amministrativo circa la sussistenza della necessaria copertura finanziaria.

Art.6 - Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
 - a) il numero dei posti a selezione;
 - b) il programma di ricerca;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare/SSD;
 - d) l'area o le aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento (o struttura analoga) di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) le modalità di selezione;
 - g) i requisiti per la partecipazione;
 - h) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi/range e la lingua straniera di cui si chiede la conoscenza;
 - i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) indicazione di data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio. Resta ferma la possibilità di comunicare dette indicazioni nel corso del procedimento;
 - k) le informazioni relative al progetto di ricerca;
 - l) le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione corredata di titoli e pubblicazioni scientifiche;
 - m) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
- 2) Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato per almeno 15 giorni sull'Albo e sul portale WEB di Ateneo.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.
- 4) La domanda di partecipazione deve pervenire alla competente Area dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

Art.7 - Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo ufficiale e sul portale WEB di Ateneo, su proposta del Dipartimento (o struttura analoga) interessato. Alla nomina si procede successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

- 2)** La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e un supplente, scelti fra professori e ricercatori anche a tempo determinato - di cui almeno uno di I o II fascia - che vantino esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno dei componenti effettivi inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando; le funzioni di presidente saranno conferite dal Rettore in sede di decreto di nomina su proposta del Dipartimento; quelle di segretario verbalizzante saranno decise dal Collegio prima di ogni altra attività. Per garantire l'equilibrio di genere all'interno della Commissione, la proposta del Dipartimento dovrà contenere, ove possibile, il nominativo di almeno un aspirante commissario appartenente al genere meno rappresentato.
- 3)** Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione in seduta ristretta ai soli professori ordinari e associati ed ai ricercatori con il voto espresso ai sensi dell'art.65 dello Statuto di Ateneo.
- 4)** Non possono far parte della Commissione coloro che:
- a)** siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b)** abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c)** si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art.51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d)** risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50% delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.
- 5)** Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
- a)** i Professori straordinari a tempo determinato ex art.1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b)** i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
 - c)** i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n.382/1980 nonché dell'art. 7 della L. n. 240/2010 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
- 6)** Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 4 e 5.
- 7)** La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute giusto Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale emanato con D.R. n. 953 del 16.06.2022. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
- 8)** La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
- 9)** Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art.8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1)** La selezione si effettua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare sia l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione sia il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
- 2)** I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3)** La valutazione comparativa dei candidati è effettuata sulla base dei titoli desunti dal curriculum e dei seguenti criteri:
 - a)** qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b)** qualità, quantità e significatività dell'attività di ricerca, indicata nel *curriculum* scientifico-professionale, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c)** attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione.
- 4)** Il colloquio è volto a meglio valutare quanto indicato nei punti a), b) e c) che precedono, a verificare l'attitudine alla ricerca del candidato con riferimento alla tematica di cui al programma di ricerca indicato nel bando, nonché ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. Al colloquio potranno essere attribuiti 30 punti.
- 5)** La Commissione Giudicatrice predetermina, nella prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, le modalità di valutazione dei candidati e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento per la loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
- 6)** Ai fini della selezione, la Commissione dispone di 100 punti di cui 10 riservati ai titoli, 60 punti riservati alla valutazione degli elementi di cui al comma 3 lett. a), b), c) del presente articolo e 30 punti riservati al colloquio.
- 7)** La Commissione, in sede di valutazione procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione stabilito nel primo verbale, di un motivato giudizio e alla quantificazione del relativo punteggio. La valutazione indicata avverrà successivamente all'effettuazione del colloquio.
- 8)** Per ogni candidato la Commissione valutatrice deve attribuire il punteggio ai titoli valutati.
- 9)** Il colloquio, che a discrezione della Commissione potrà svolgersi in modalità telematica, è volto ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto presentato e la relativa tematica e sul programma indicato nel bando. Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando. Il colloquio potrà avvenire in inglese.
- 10)** Sarà cura della Commissione, almeno sette giorni prima dello svolgimento del colloquio, comunicare via e-mail ai candidati, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà il colloquio che potrà svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, preventivamente comunicato nella giornata prevista per il colloquio. Ai fini dell'identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per eventuali ragioni di carattere tecnico non ascrivibili all'Ateneo che impediscano il regolare svolgimento della prova orale.
- 11)** La Commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della somma dei

punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di punti 60 su 100.

12) In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9 - termine del procedimento

1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione su Albo Pretorio del Decreto Rettorale di nomina. In ogni caso, nel termine indicato non è computato il periodo dal 1° al 31 agosto. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di 1 (un) mese.

2) Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà con proprio decreto alla revoca della nomina.

3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando.

4) Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il Dipartimento può procedere ad una nuova proposta di chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

5) Entro 10 giorni dall'approvazione degli atti, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.

6) Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma e fatti salvi casi di forza maggiore documentati, entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. È possibile la conclusione del contratto anche mediante il c.d. scambio delle firme da effettuarsi in modalità telematica via mail o PEC mediante messaggi con allegato il contratto in formato PDF firmato olograficamente o digitalmente.

7) La graduatoria resta in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti.

8) I contratti sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria stessa.

9) Le procedure selettive di cui al presente Regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità. La graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente in caso di decadenza prima della stipula o rinuncia alla stipula del contratto da parte dei vincitori.

Art.10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1) Nel contratto dovranno essere indicati:

- a)** la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b)** l'indicazione della ricerca a cui è collegato;
- c)** il trattamento economico.

2) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista, dal Rettore nonché dal Responsabile della Ricerca.

3) Il Direttore di Dipartimento provvederà a comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione la data avvenuta presa di servizio del contrattista.

4) Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Direttore di dipartimento ovvero al Responsabile della ricerca ove previsto.

5) Richiamato quanto previsto dall'art.2 comma 3, il periodo di prova è sospeso per i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno

dell'assunzione a tutti gli effetti.

Titolo III

Disciplina del rapporto di lavoro

Art.11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

- 1)** I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca ove previsto ovvero con il Direttore di Struttura e svolgono l'attività di ricerca in conformità a quanto previsto dal progetto oggetto del contratto, assolvendo ai compiti ed espletando le funzioni ivi precisate.
- 2)** I titolari dei contratti di ricerca hanno il diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a loro disposizione secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
- 3)** Lo svolgimento dell'attività di ricerca al di fuori del Dipartimento che ha proposto il conferimento del contratto deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore della struttura medesima, sentito il Responsabile della ricerca.
- 4)** Ai titolari dei contratti, per i periodi trascorsi fuori sede ai sensi del successivo comma 5 è riconosciuto il trattamento di missione giusto Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese emanato con D.R. n.245 del 24.4.2013 e ss.mm.ii.
- 5)** Ai titolari dei contratti è riconosciuta la possibilità, previo parere favorevole del Responsabile della ricerca, di svolgere periodi di ricerca all'estero. Sarà cura del titolare del contratto di ricerca darne formale comunicazione al Direttore del Dipartimento giusto Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese emanato con D.R. n.245 del 24.04.2013 e ss.mm.ii.
- 6)** Compatibilmente con i compiti di ricerca ad essi attribuiti, i titolari di contratti di ricerca possono, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca, partecipare all'effettuazione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art.66 del D.P.R. 382/1980 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari d'Ateneo.
- 7)** Almeno tre mesi prima della scadenza del contratto di ricerca il titolare del contratto deve redigere una relazione sull'attività svolta a quel momento, controfirmata dal Responsabile della ricerca e corredata da pubblicazioni, bozze di stampa, lavori in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte e presentarla tempestivamente al Consiglio del Dipartimento che ha proposto il conferimento del contratto anche ai fini di un eventuale rinnovo ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento.
- 8)** Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. L.vo n.81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 9)** Ai fini della competenza disciplinare si richiama l'art.7 della L. n.300/1970 ed il vigente CCNL Istruzione e ricerca ed il Codice di Comportamento, quanto al codice disciplinare.
- 10)** Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. L.vo n.151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge n.104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt.37, 40 e 68 del D.P.R. n.3/1957, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
- 11)** Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt.69 e 70 del D.P.R. n.3/1957, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun

assegno né di contributi. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Art.12 - Proroga dei contratti

- 1) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca sono prorogabili fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art.22, comma 2, L. n.240/2010.
- 3) La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori con il voto espresso ai sensi dell'art.65 dello Statuto di Ateneo, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato alla struttura competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione d'Ateneo autorizza la proroga nella seduta che si svolgerà di norma nel mese precedente la scadenza del contratto.
- 6) La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore, nonché dal Responsabile scientifico.

Art.13 - Rinnovo dei contratti

- 1) I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art.22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta motivata del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, in seduta ristretta ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori con il voto espresso ai sensi dell'art.65 dello Statuto di Ateneo, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4) Al fine rinnovo il Consiglio di Dipartimento valuterà anche la relazione di cui all'art.11 comma 7 del presente Regolamento.
- 5) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato alla struttura competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 6) Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo nella seduta che si svolgerà, di norma, nel mese precedente la scadenza del contratto.
- 7) Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore, nonché dal Responsabile scientifico.

Art.14 - Cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

- 2) Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- 3) Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art.2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- 4) Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il trattatista può recedere per iscritto osservando un preavviso pari a 30 giorni fatto salvo il caso in cui sia assunto in altro ruolo presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al trattatista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono riassorbiti dall'Ateneo.
- 5) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art.15 - Incompatibilità ed ulteriori incarichi

- 1) I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2) Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara.
- 4) Ai trattatisti si applicano le disposizioni di cui all'art.53 del D. L.vo 165/2001 con riferimento agli incarichi extra impiego.
- 5) I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del D.P.R. n.382/1980, né possono essere computati ai fini di cui all'art.20 del D. L.vo n.75/2017.

Art.15 bis - Attività didattica

- 1) Il contratto di ricerca è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo ad eccezione di:
 - a) prestazioni occasionali per attività seminariali nell'ambito delle tematiche di ricerca del trattatista di ricerca;
 - b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica, nei corsi di studio dell'Ateneo;
 - c) co-docenza, nell'ambito di modulo curricolare senza responsabilità dello stesso;
 - d) incarichi di insegnamento di cui all'art. 23 della l. n. 240 del 2010.In ogni caso, il trattatista di ricerca non può svolgere le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) per più di sessanta ore complessive per anno accademico.

- 2) L'attività di didattica integrativa e/o l'attività di supporto alla didattica è certificata dal Direttore del Dipartimento o della struttura di riferimento e non può, in ogni caso, essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare dell'insegnamento.
- 3) L'attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica può essere altresì svolta presso soggetti terzi, esterni all'Ateneo, pubblici e privati.
- 4) Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente comma 1, lett. d) possono essere attribuiti attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) direttamente ai sensi dell'art. 23, comma 1, della l. n. 240 del 2010, previa valutazione del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale del contrattista di ricerca e, se a titolo oneroso, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Se a titolo gratuito, gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo;
 - b) sulla base di specifiche convenzioni tra l'Ateneo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca elencate dall'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. In tale caso, la valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale del contrattista di ricerca avviene secondo modalità concordate tra l'Ateneo e l'ente e/o istituzione di ricerca interessati. Gli incarichi stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti di cui alla presente lettera, se a titolo gratuito, non contribuiscono al raggiungimento del limite di cui alla precedente lett. a);
 - c) sulla base di specifiche convenzioni tra l'Ateneo e soggetti, anche privati, diversi da quelle elencate dall'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 59, purché l'affidamento non comporti oneri in capo all'Ateneo;
 - d) direttamente ai sensi dell'art.23, comma 3, della L. n.240 del 2010, previo parere del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale del contrattista di ricerca dal quale occorre emerga il profilo di uno studioso/studiosa di chiara fama. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento, su proposta del Rettore, è deliberata, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, dal Consiglio di amministrazione, che ne determina altresì il trattamento economico, previo parere del Senato Accademico.
- 5) L'attribuzione dell'incarico di insegnamento di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
- 6) L'eventuale trattamento economico, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, è in ogni caso deliberato conformemente ai criteri previsti dal D.M. n. 313 del 21 luglio 2011.
- 7) In ogni caso, il curriculum scientifico e professionale del contrattista di ricerca che risulti essere affidatario di un incarico di insegnamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art.16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

- 1) Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito dal Consiglio di Amministrazione in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.22, comma 6, ultimo periodo, L. n.240/2010.
- 2) In ogni caso troverà applicazione quanto stabilito dal Contratto Collettivo nazionale relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ai sensi dell'art.22 L. n.240/2010.
- 3) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 4) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Titolo IV Disposizioni finali

Art.17 - Norme transitorie ed entrata in vigore

- 1)** Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n.240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate; sono, altresì, fatte salve le eventuali disposizioni di legge e/o derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale che dovessero intervenire successivamente alla emanazione del presente Regolamento.
- 2)** Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Ateneo.